


Piano d'azione del DFAE per l'abolizione universale della pena di morte 2017–2019



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale degli
affari esteri DFAE

Indice

Compendio	4
1. Sviluppi internazionali	5
2. Impegno della Svizzera	7
2.1 La pena di morte è in antitesi con i diritti umani	7
2.2 La pena di morte non è adatta né come deterrente né come mezzo di riconciliazione	9
2.3 L'abolizione promuove i diritti umani, la pace e la sicurezza	10
2.4 L'abolizione facilita l'assistenza giudiziaria internazionale	10
3. Linee d'azione e misure	11
Linea d'azione I: Convincere gli Stati ad abolire la pena di morte e dissuaderli dal ristabilirla	11
Misura 1: Mettere sul tappeto il tema della pena di morte nei colloqui bilaterali	11
Misura 2: Intervenire in casi specifici a livello diplomatico	11
Misura 3: Sollevare il tema della pena di morte nei processi e dibattiti multilaterali specifici su un Paese	12
Misura 4: Sostenere iniziative e progetti concreti in Paesi selezionati	12
Linea d'azione II: Partecipare alla definizione del quadro internazionale per un divieto della pena di morte e rafforzare le istituzioni competenti	13
Misura 5: Rafforzare il diritto alla vita e altri diritti umani fondamentali	13
Misura 6: Adottare e sostenere iniziative nell'ambito dell'ONU per l'abolizione della pena di morte	13
Misura 7: Sostenere le istituzioni dell'ONU e i loro meccanismi nell'abolizione della pena di morte	14
Misura 8: Sostenere iniziative e istituzioni regionali e i loro meccanismi nell'abolizione della pena di morte	14
Linea d'azione III: Consolidare la collaborazione con Stati mossi dallo stesso scopo e sostenere gli attori chiave del movimento per l'abolizione della pena di morte, soprattutto della società civile	15
Misura 9: Sviluppare iniziative concrete con Stati selezionati mossi dallo stesso scopo	15
Misura 10: Sostenere attori chiave della società civile e le loro iniziative	15
Misura 11: Curare il dialogo con altri attori chiave, sostenerli e rafforzarli nell'ambito di iniziative specifiche	16
Allegato: situazione mondiale relativa all'abolizione della pena di morte	17

Compendio

La Svizzera respinge categoricamente la pena capitale, in qualsiasi circostanza, e si impegna per la sua totale eliminazione nel mondo. Questo piano d'azione illustra in che modo la Svizzera intende spingere altri Stati ad abolire la pena di morte o si propone di dissuaderli dal reintrodurla. In parallelo la Svizzera si impegna a limitare, a livello internazionale, il margine d'azione giuridico e politico che consente l'applicazione della pena capitale. La Svizzera ha in particolare promosso una serie di risoluzioni presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che mettono in luce le ripercussioni negative della pena capitale sulla protezione dei diritti umani.

Il piano d'azione si fonda sulla Strategia di politica estera del Consiglio federale 2016–2019¹, sul messaggio sulla cooperazione internazionale 2017–2020², e sulla Strategia diritti dell'uomo del DFAE 2016–2019³, di cui attua i principi guida nell'ambito dell'abolizione della pena di morte. Il piano suggella l'obiettivo di politica estera della Svizzera di assumere – insieme a Paesi e partner della società civile, del settore giudiziario e della politica mossi dallo stesso scopo – un ruolo di guida nell'ambito del movimento mondiale per l'abolizione.

1 DFAE: Strategia di politica estera 2016-2019: rapporto sugli indirizzi strategici per la legislatura, Berna, 2016.

2 Messaggio del 17 febbraio 2016 concernente la cooperazione internazionale 2017-2020 (FF 2016 2005).

3 La Strategia diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019 (DFAE, Berna, 2016) ingloba, tra gli altri, gli strumenti bilaterali e multilaterali della politica estera della Svizzera in materia di diritti umani e prevede piani d'azione volti a concretizzare l'impegno della Svizzera in settori specifici.

1. Sviluppi internazionali

Nel corso degli ultimi anni e decenni uno Stato dopo l'altro ha abolito, o quantomeno sospeso, la pena capitale, tanto che oggi solo una piccola parte di Stati continua ad applicare questa modalità punitiva antitetica ai diritti umani. In Paesi come la Cina, l'Iran o l'Arabia Saudita il numero delle esecuzioni resta tuttavia alto, così che ogni anno migliaia di persone continuano a essere giustiziate in tutto il mondo.⁴ Singoli Stati (p. es. le Filippine) stanno addirittura considerando la possibilità di reintrodurre la pena capitale.

A metà del 2017 la pena capitale risulta completamente abolita in 106 Paesi⁵, cinque in più rispetto al 2013, quando il DFAE ha adottato la sua prima Strategia per l'abolizione mondiale della pena di morte. Altri sette Paesi mantengono la pena capitale ancora solo per procedure speciali, in particolare attinenti alla legge marziale. Dei rimanenti 92 Stati, 48 non hanno più eseguito sentenze di morte e in questo modo hanno introdotto di fatto – ma in alcuni casi anche sul piano giuridico – una moratoria. La tendenza mondiale all'abolizione dunque resiste: su complessivamente 199 Stati, oggi solo 38 (poco meno del 20 %) applicano ancora effettivamente la pena capitale. Qualche decina d'anni fa era ancora la regola, oggi la pena di morte è l'eccezione.

Il diritto internazionale pubblico riconosce in linea di principio la pena di morte come sanzione del diritto penale ammissibile se sono soddisfatti determinati presupposti. Dal punto di vista del diritto consuetudinario risulta ampiamente indiscusso che è proibita l'esecuzione di donne incinte, di persone con un handicap mentale o di persone che al momento in cui hanno commesso il reato per cui sono condannate non avevano ancora compiuto 18 anni. Anche il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) consente, a determinate condizioni, agli Stati che non l'hanno ancora abolita di applicare la pena di morte⁶. Ad ogni modo nel mondo 83 Stati hanno ratificato il secondo protocollo facoltativo al Patto ONU II⁷ che proibisce la pena di morte in tempo di pace.

In Europa la pena capitale è stata abolita gradualmente. Mentre la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950 ammette ancora espressamente la pena di morte, il protocollo n. 6 del 1983 (PA 6) proibisce la pena di morte in tempo di pace e il protocollo n. 13 del 2002 (PA 13) bandisce la pena di morte in tutte le circostanze, dunque anche in caso di guerra⁸. In base alla Corte europea dei diritti dell'uomo la minaccia di una pena di morte viola il divieto di tortura e di pene o trattamenti

4 In base alle informazioni disponibili, nel 2016 sono state eseguite almeno 1032 condanne a morte, la maggior parte delle quali in Iran (almeno 567), in Arabia Saudita (almeno 154), in Iraq (almeno 88) e in Pakistan (almeno 87). Le cifre non comprendono le esecuzioni avvenute in Cina, sul numero delle quali non sono disponibili informazioni attendibili. Si presume tuttavia che in Cina ogni anno si eseguano diverse migliaia di condanne a morte, per un totale che supera dunque il numero di esecuzioni inflitte complessivamente nel resto del mondo (Amnesty International: *Death Sentences and Executions 2016*. London, 2017).

5 Cfr. allegato.

6 L'art. 6 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici ammette tra l'altro la pena di morte solo per i delitti più gravi.

7 Secondo protocollo facoltativo del 15 dicembre 1989 al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte.

8 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU); protocollo n. 6 del 28 aprile 1983 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte; protocollo n. 13 del 3 maggio 2002 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali relativo all'abolizione della pena di morte.

ti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 CEDU. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa richiede ai candidati all'adesione di sospendere subito la pena di morte e di ratificare il protocollo addizionale n. 6, prassi introdotta nel 1983 dall'Assemblea parlamentare dopo l'adozione del protocollo. Oggi la pena di morte viola l'ordine pubblico europeo e non è conciliabile né con la CEDU né con l'appartenenza al Consiglio d'Europa di cui contraddice i valori fondamentali.

Anche al di fuori dell'Europa sempre più rappresentanti statali e specialisti del settore condividono la posizione della Svizzera secondo cui la pena di morte lede contemporaneamente vari diritti umani fondamentali. Nella concezione giuridica della Svizzera, la pena capitale viola per definizione sia principi vincolanti del diritto internazionale pubblico e le garanzie che su di essi si fondano (in particolare il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti), sia altri obblighi fondamentali concernenti i diritti umani, come il diritto alla vita.

Negli ultimi anni non sono però mancati i contraccolpi: secondo le informazioni disponibili, nel 2015 è stato giustiziato un numero record di almeno 1663 persone.⁹ Mentre nel 2016 questa cifra è nuovamente scesa, il numero delle sentenze di morte, con almeno 3117 casi confermati, ha fatto registrare un nuovo record.¹⁰

Di recente anche molti Stati che per anni avevano applicato una moratoria hanno ricominciato a eseguire condanne a morte (p. es. il Pakistan, la Giordania e il Ciad). In altri Paesi si discute di reintrodurre la pena di morte o vengono ad-

dirittura promosse iniziative concrete in questa direzione, in genere adducendo come motivazione la lotta contro il terrorismo o il narcotraffico (p. es. nelle Filippine e in Turchia). La reintroduzione è particolarmente allarmante, poiché uno Stato che ha abolito la pena di morte e che ha ratificato i corrispondenti trattati del diritto internazionale pubblico non può, in principio, reintrodurre la pena capitale.

In questo contesto è evidente che l'abolizione mondiale della pena di morte costituisce un processo di lungo periodo che richiede da parte della Svizzera e dei suoi partner un impegno forte, coordinato e sostenuto da un ampio consenso. Al contempo, con il suo impegno la Svizzera può rafforzare in modo tangibile il suo ruolo di fautrice dei diritti umani e di attrice e partner responsabile sulla scena internazionale.

9 Amnesty International: *Death Sentences and Executions 2015*. London, 2016.

10 Amnesty International: *Death Sentences and Executions 2016*. London, 2017.

2. Impegno della Svizzera

Con la sua Strategia per l'abolizione della pena di morte nel mondo 2013-2016, il DFAE ha inserito la lotta contro la pena capitale tra le priorità della politica estera della Svizzera. Nel corso degli ultimi anni, grazie all'attività di persuasione politica, a iniziative internazionali e a progetti locali, la Svizzera ha dato un contributo determinante al movimento internazionale per l'abolizione.

Con il presente piano d'azione la Svizzera ribadisce la sua volontà di continuare ad adoperarsi assieme ai suoi partner per l'abolizione mondiale della pena di morte, assumendo un ruolo guida nel panorama internazionale. In questo modo vuole assicurare anche in futuro il suo contributo in favore della protezione dei diritti umani e della promozione della pace e della sicurezza nel mondo. La Svizzera sostiene la visione di un mondo senza pena di morte entro il 2025.

Il piano d'azione 2017-2019 per l'abolizione mondiale della pena di morte si fonda sulla Strategia di politica estera del Consiglio federale 2016-2019, sul messaggio sulla cooperazione internazionale 2017-2020 e sulla Strategia diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019, di cui attua i principi guida nell'ambito dell'abolizione della pena di morte. In questo modo è armonizzato in maniera sistematica e coerente con i diversi strumenti a disposizione della politica estera in materia di diritti umani. I mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano fanno capo al credito quadro per la promozione della pace e della sicurezza umana.

Con il piano d'azione la Svizzera vuole fornire un contributo affinché l'attuale tendenza mondiale a favore dell'abolizione della pena di morte possa prolungarsi malgrado le resistenze incontrate.

In concreto si perseguono i seguenti obiettivi:

- » alla fine del 2019 la pena di morte dovrà essere stata abolita in più Paesi rispetto a oggi;
- » meno Paesi dovranno eseguire la pena capitale e meno persone dovranno essere vittime di un'esecuzione;
- » gli standard minimi per l'applicazione della pena di morte vincolanti sul piano internazionale dovranno essere rispettati in maniera più rigorosa (p. es. pena di morte solo per i delitti più gravi).

2.1 La pena di morte è in antitesi con i diritti umani

Oggi un numero crescente di tribunali, Stati e organizzazioni internazionali sono dell'idea che la pena di morte non violi solo la dignità umana e il diritto alla vita, ma che infranga anche il divieto di tortura o di altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante. La decisione di infliggere in un caso determinato la pena capitale è spesso presa con un certo grado di arbitrio. Secondo le statistiche disponibili, in questi processi sono spesso discriminate singole categorie di persone: poveri, minoranze etniche o religiose, donne, stranieri, lesbiche, omosessuali, bisessuali, transgender e intersessuali¹¹. Il rischio che la condanna a morte infranga il principio dell'uguaglianza giuridica e i diritti procedurali è dunque molto elevato.

11 Uno studio statunitense mostra per esempio che, a parità di fattispecie penali, le probabilità che un criminale nero sia condannato a morte rispetto a un bianco sono tre volte maggiori (Paternoster, Ray: Racial Disparity in the Case of Duane Edward Buck. 2012. Consultato su <https://assets.documentcloud.org/documents/616589/buck-paternoster-report.pdf>).

Oltre a quelli della persona condannata, la pena di morte viola anche la dignità e i diritti di altri esseri umani coinvolti, in particolare dei parenti stretti e dei figli (p. es. il diritto al rispetto del benessere del bambino, il diritto alla protezione dalla violenza fisica e psichica).¹²

Un aspetto particolarmente problematico della pena capitale è che non è più possibile porre rimedio agli eventuali errori di cui ogni sistema giudiziario è passibile. Capita a ripetizione che vengano giustiziate persone innocenti¹³, il che è inaccettabile per uno Stato di diritto.

In molti Paesi la pena di morte è inflitta anche per delitti che non possono essere considerati gravi in base al Patto ONU II. Secondo la prassi internazionale sono gravi unicamente i reati che portano in modo diretto e intenzionale alla morte. Di questi non fanno parte in modo particolare i crimini legati alla droga che in alcuni Paesi, soprattutto asiatici, sono puniti con la morte. Altre fattispecie penali non mortali che in alcuni Stati sono soggette alla pena di morte sono i reati di natura economica (corruzione), l'adulterio, l'apostasia (ripudio di una religione), il rapimento, le offese del profeta Maometto e diversi delitti contro lo Stato.

Pena di morte e omicidio arbitrario

Il diritto alla vita tutela le persone dall'omicidio arbitrario da parte di forze di sicurezza statali. Le forze di sicurezza possono tuttavia ricorrere alla violenza – anche con conseguenze mortali – solo se assolutamente necessario e proporzionale, in situazioni di legittima difesa o per prestare soccorso. In proposito c'è bisogno di regole più rigide. Ad esempio, i poliziotti non possono uccidere presunti criminali del mondo della droga, se non in caso di legittima difesa o di una situazione di necessità vera e propria. Il divieto di uccidere in maniera arbitraria vale anche nel caso del diritto di emergenza.

Anche la pena di morte può costituire un omicidio arbitrario, quando le autorità non rispettano le condizioni del diritto internazionale pubblico nell'infliggere ed eseguire una sentenza di morte (vedi 2.1). L'abolizione della pena capitale contribuisce pertanto a diminuire il rischio di omicidi arbitrari. Alcuni autori si spingono ancora oltre e individuano un nesso tra la pena di morte e l'accettazione sociale dell'idea che lo Stato possa uccidere: l'abolizione della pena di morte contribuisce a delegittimare l'uccisione di persone da parte di organi statali e a marginalizzare e stigmatizzare ulteriormente gli omicidi arbitrari¹⁴.

12 United Nations General Assembly: Capital punishment and the implementation of the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty: Yearly supplement of the Secretary-General to his quinquennial report on capital punishment. 2015. A/HRC/30/18. p. 13.

13 Negli Stati Uniti sono note decine di casi in cui sono state giustiziate persone erroneamente condannate a morte («25 Wrongfully Executed in US, Study Finds», The New York Times, 14 novembre 1985). Nel 2015 Amnesty International ha contato, a livello mondiale, 51 casi in sei Paesi (Cina, Egitto, Nigeria, Pakistan, Stati Uniti e Taiwan) in cui persone condannate a morte conformemente alla legge sono state poi assolte prima dell'esecuzione (Amnesty International: Death Sentences and Executions 2015. London, 2016).

14 Roger Hood e Carolyn Hoyle: The Death Penalty: A Worldwide Perspective. Oxford University Press, 2015, p. 4.

2.2 La pena di morte non è adatta né come deterrente né come mezzo di riconciliazione

A oggi manca la prova scientifica che la pena capitale eserciti sui potenziali delinquenti un effetto di deterrenza maggiore rispetto a quello svolto da altre pene severe; la pena di morte non è pertanto efficace per contrastare la criminalità e prevenire la violenza e l'estremismo violento.

Spesso la pena di morte è impropriamente utilizzata per eliminare avversari politici. Per quanto

possa appagare la sete di vendetta, una condanna a morte non garantisce alcun tipo di riparazione alle vittime di un delitto né ai loro familiari.

Soprattutto nei contesti fragili, la pena di morte porta con sé il rischio di estraniare ancora di più i cittadini dallo Stato, anziché promuovere la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia. La pena di morte non è conciliabile con i principi dello Stato di diritto, che antepone il diritto al ricorso alla violenza e si pone l'obiettivo di proteggere tutti i suoi cittadini.

Pena di morte e terrorismo

La pena di morte è spesso giustificata nell'ottica della lotta al terrorismo. La pena di morte per atti terroristici è prevista da 65 Stati. Negli ultimi dieci anni sono state eseguite pene capitali per reati legati al terrorismo in 15 Stati; in altri 12 sono state emesse sentenze di condanna a morte per lo stesso motivo.¹⁵ La lotta contro il terrorismo è stata addotta come motivazione per eseguire nuovamente pene capitali in Pakistan nel 2014 e in Ciad nel 2015. In precedenza entrambi i Paesi avevano applicato per diversi anni una moratoria. Anche la Giordania nel 2014 ha posto fine alla sua moratoria sotto pretesto della lotta al terrorismo. La pena di morte per atti terroristici risulta problematica per diversi motivi. In primo luogo i reati terroristici nel diritto nazionale sono in alcuni casi interpretati in un senso così lato o formulati in maniera così vaga che non viene rispettato il principio dello Stato di diritto, rendendo possibile un'applicazione arbitraria.

In secondo luogo i principi dello Stato di diritto e i diritti umani, in particolare le garanzie procedurali, spesso non sono rispettati nel caso di presunti terroristi. Le persone sono inoltre condannate dopo un processo sommario o da tribunali militari.

In terzo luogo la pena di morte non dissuade i potenziali terroristi dal compiere i loro atti più di quanto questo non avvenga per gli altri criminali. Ciò vale a maggior ragione anche nel caso degli attentatori suicidi e dei martiri.

In quarto luogo l'applicazione della pena di morte per il terrorismo ha spesso una valenza simbolica. È infatti un mezzo relativamente semplice per politici e autorità per mostrare fermezza e determinazione nella lotta contro il terrorismo. La pena di morte non contribuisce tuttavia a risolvere il problema. Al contrario, se usata impropriamente a scopi politici, la pena di morte fa il gioco di chi incita alla violenza contro lo Stato. Invece di impedire la violenza e di promuovere il dialogo e la conciliazione, la pena di morte induce alla rivalsa e fomenta nuovi conflitti.

¹⁵ World Coalition Against the Death Penalty: The Death Penalty and Terrorism: Detailed Fact Sheet, 2016. Consultato all'indirizzo https://www.worldcoalition.org/media/resourcecenter/EN_WD2016_Factsheet.pdf

2.3 L'abolizione promuove i diritti umani, la pace e la sicurezza

Con il suo impegno per l'abolizione della pena di morte la Svizzera promuove la protezione dei diritti umani e contribuisce a garantire in modo durevole la pace e la sicurezza.¹⁶ Grazie al dialogo sull'abolizione, riesce a catalizzare l'attenzione su una serie di questioni cruciali in materia di diritti umani. La Svizzera è fermamente convinta che il rispetto dei diritti umani sia un requisito fondamentale per garantire la pace duratura. Le misure che violano i diritti umani alimentano al contrario la sfiducia verso lo Stato e inducono ad accostarsi a gruppi estremisti violenti. L'impegno per l'abolizione della pena capitale è parte della politica in materia di diritti umani che la Svizzera persegue anche a livello internazionale nella lotta al terrorismo e nella prevenzione dell'estremismo violento.

2.4 L'abolizione facilita l'assistenza giudiziaria internazionale

Anche le cittadine e i cittadini svizzeri rischiano oggi di essere condannati a morte o di essere giustiziati all'estero. Gli Svizzeri che soggiornano a titolo privato o professionale all'estero beneficiano pertanto dell'abolizione mondiale della pena di morte. La pena capitale costituisce inoltre un ostacolo per l'assistenza giudiziaria internazionale: la Svizzera non può estradare persone che rischiano una condanna a morte o un'esecuzione capitale nel Paese d'arrivo.¹⁷ In questo senso l'abolizione mondiale della pena capitale contribuisce anche a migliorare l'assistenza giudiziaria internazionale, il che rientra anche nell'interesse della Svizzera.

¹⁶ Cfr. Strategia di politica estera 2016-2019 (DFAE, Berna, 2016).

¹⁷ Art. 37 cpv. 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (RU 1982 846).

3. Linee d'azione e misure

Linea d'azione I:

Convincere gli Stati ad abolire la pena di morte e dissuaderli dal ristabilirla

Molti Stati si appellano alla propria sovranità quando devono decidere se applicare o meno la pena di morte. Perciò la Svizzera punta in primo luogo sul dialogo con questi Stati allo scopo di convincerli ad abolire la pena di morte o, quantomeno, a limitarne o sospenderne l'applicazione come primo passo verso la successiva abolizione.

La base di partenza è il rispetto degli standard minimi in materia di diritti umani, vincolanti a livello internazionale, che molti Stati continuano a violare (p. es. pena capitale solo per i delitti gravi, divieto della pena capitale per i minorenni o le persone con un handicap mentale).

Sul cammino verso l'abolizione la Svizzera promuove soprattutto i seguenti passi:

- » riduzione del numero di fattispecie per cui può essere comminata la pena di morte;
- » nessuna applicazione obbligatoria della pena capitale senza discrezionalità del giudice;
- » sospensione di fatto dell'esecuzione di condanne a morte e introduzione di una moratoria dotata di fondamento giuridico;
- » abolizione della pena capitale anche nella legge marziale e nel diritto di emergenza;
- » ratifica del secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte;
- » ratifica di convenzioni regionali pertinenti (p. es. il 13° protocollo addizionale CEDU).

Misura 1:

Mettere sul tappeto il tema della pena di morte nei colloqui bilaterali

Nel dialogo bilaterale con i governi la Svizzera solleva il tema dell'abolizione della pena di morte e invita la controparte a compiere dei passi verso la sua abolizione. A tal fine sfrutta i canali disponibili, che si tratti di incontri e consultazioni politiche che coinvolgono il presidente della Confederazione, tra ministri, segretari di Stato e ambasciatori o di dialoghi e consultazioni specifiche, a vari livelli, in materia di diritti umani.

Misura 2:

Intervenire in casi specifici a livello diplomatico

In alcuni casi specifici o dinnanzi a sviluppi inquietanti, per esempio se vengono violati gli standard minimi in materia di diritti umani o se riprendono le esecuzioni dopo una moratoria, la Svizzera interviene a livello diplomatico. Simili azioni diplomatiche sono prese in considerazione – a seconda delle circostanze specifiche del caso – a livello bilaterale o multilaterale, in via riservata o pubblicamente, tra cui anche con un comunicato stampa.

Intervento riuscito in Iran

L'Iran fa parte dei Paesi con il maggior numero di condanne a morte e di esecuzioni. Nel 2016 sono state giustiziate almeno 567 persone. La Svizzera interviene regolarmente in situazioni particolarmente gravi, ad esempio nel caso di condanne a morte di persone che hanno commesso un reato quando erano ancora minorenni. In vari casi la Svizzera è riuscita, attraverso azioni congiunte con Stati partner, a scongiurare il ricorso a un'esecuzione. Oltre a questi interventi mirati in casi singoli, la Svizzera solleva regolarmente il tema della pena di morte nelle consultazioni politiche allo scopo di indurre l'Iran a ricorrere meno di frequente alla pena di morte e infine ad abolirla.

Misura 3:

Sollevare il tema della pena di morte nei processi e dibattiti multilaterali specifici su un Paese

Nell'ambito delle istituzioni multilaterali la Svizzera partecipa in modo attivo a processi e dibattiti riferiti a singoli Paesi, come l'Esame periodico universale nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (Universal Periodic Review, UPR), la trattazione di situazioni concrete relative a un dato Paese nel Consiglio dei diritti umani e nell'Assemblea generale, il dialogo interattivo con i relatori speciali dell'ONU su determinati Paesi o situazioni. La Svizzera usa questi processi e dibattiti per sollevare il tema della pena capitale e indurre il Paese interessato ad abolirla o, quantomeno, a fare passi in questa direzione.

Misura 4:

Sostenere iniziative e progetti concreti in Paesi selezionati

A consolidamento delle misure citate o nel quadro del suo impegno bilaterale nel settore dei diritti umani in generale, la Svizzera sostiene iniziative e progetti concreti volti a promuovere l'abolizione della pena di morte in alcuni Stati selezionati. Su questo fronte si concentra sui Paesi nei quali gode di un accesso speciale o che svolgono un ruolo importante nella sua politica estera. Si tratta soprattutto di Paesi e regioni particolarmente importanti per la politica svizzera in materia di pace e di diritti umani, come la Cina, l'Egitto, l'India, l'Iran, il Libano, la Nigeria, lo Sri Lanka, la Tunisia, il Vietnam e lo Zimbabwe. In molti di questi Paesi la Svizzera impiega i consiglieri per la sicurezza umana del Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace e collabora con organizzazioni partner locali.

La pena di morte in vignette: un contributo al dibattito sull'abolizione negli Stati Uniti

Windows on death row (finestre sul braccio della morte): è questo il nome dell'esposizione concepita dal famoso vignettista svizzero Patrick Chappatte insieme alla giornalista Anne-Frédérique Widmann, che dal 2015 fa il tour di diverse località negli Stati Uniti e in Europa. La mostra espone disegni di noti vignettisti politici degli Stati Uniti che affrontano il tema della pena di morte dai più disparati punti di vista. La particolarità della mostra è che vi sono esposte anche opere che alcuni condannati a morte hanno realizzato mentre attendevano di essere giustiziati. L'esposizione solleva domande che toccano la sfera della politica, della morale e della discriminazione, alimentando così il dibattito sulla pena capitale negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Linea d'azione II: **Partecipare alla definizione del quadro internazionale per un divieto della pena di morte e rafforzare le istituzioni competenti**

Oltre all'impegno in singoli Paesi, la Svizzera si adopera affinché si giunga a un consenso internazionale sulla necessità di introdurre un divieto generale della pena di morte in quanto non compatibile con le norme internazionali in materia di diritti umani. La Svizzera si impegna a livello internazionale affinché, da un punto di vista politico e giuridico, gli Stati che applicano la pena di morte dispongano di un margine d'azione sempre più ridotto. Sostiene inoltre la tendenza globale all'abolizione della pena di morte e contribuisce all'affermazione della convinzione giuridica (opinio iuris) e della prassi di

alcuni organi di controllo internazionali (come il Comitato per i diritti umani dell'ONU) secondo cui la pena di morte costituisce in principio una violazione dei diritti umani.

Misura 5: **Rafforzare il diritto alla vita e altri diritti umani fondamentali**

La pena di morte viola o lede una serie di diritti umani, non solo della persona condannata, ma anche dei suoi familiari e di altre persone coinvolte. Nel quadro della sua politica estera in materia di diritti umani, la Svizzera rafforza i diritti violati o lesi dalla pena di morte e richiama gli Stati al rispetto dei loro obblighi in merito. Così facendo esercita ulteriore pressione sui Paesi in cui ancora vige la pena capitale e riduce al contempo il margine di manovra che ne consente l'applicazione.

Misura 6: **Adottare e sostenere iniziative nell'ambito dell'ONU per l'abolizione della pena di morte**

Nell'ambito dell'ONU la Svizzera lancia e sostiene iniziative con l'obiettivo di delegittimare la pena di morte e di privarla di qualsiasi fondamento giuridico nel diritto internazionale pubblico. L'iniziativa più importante in tal senso è rappresentata dalla risoluzione presa ogni due anni nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e riguardante le ripercussioni della pena di morte sulla protezione dei diritti umani. La Svizzera porta avanti questa iniziativa e intende presentare nel settembre 2019, insieme ad alcuni Stati partner, un nuovo testo per sensibilizzare a ulteriori aspetti dell'inconciliabilità tra pena di morte e diritti umani. Allo stesso tempo la Svizzera sostiene attivamente iniziative di altri Paesi e in particolare le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU

sulla moratoria universale della pena di morte. La prossima risoluzione sarà adottata nel 2018. La Svizzera si impegna affinché il suo contenuto sia ulteriormente sviluppato e trovi un sostegno sempre maggiore da parte degli Stati membri.

La pena di morte viola i diritti umani. Risoluzioni ONU su iniziativa della Svizzera

Su iniziativa della Svizzera il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato nel 2014 per la prima volta una risoluzione che si occupa della protezione dei diritti umani in relazione con la pena di morte. La risoluzione stabilisce che la pena di morte lede non solo i diritti della persona condannata ma anche quelli di altre persone coinvolte.

Una seconda risoluzione, adottata nel 2015 nuovamente su iniziativa della Svizzera, esorta gli Stati a considerare la pena di morte alla luce del divieto assoluto di tortura. Nel 2017 la Svizzera, assieme ai suoi partner nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ha presentato nuovamente una risoluzione incentrata questa volta sul problema della discriminazione in relazione alla pena di morte.

Misura 7: Sostenere le istituzioni dell'ONU e i loro meccanismi nell'abolizione della pena di morte

Sia il segretario generale delle Nazioni Unite sia l'alto commissario dell'ONU per i diritti umani hanno chiaramente affermato di essere contrari alla pena capitale. La Svizzera coadiuva gli sforzi compiuti dall'Alto Commissariato per l'abolizione della pena di morte dal punto di vista del contenuto e dei finanziamenti. Il Capo del Di-

partimento partecipa agli incontri di alto livello in quest'ambito. La Svizzera si adopera inoltre affinché i rappresentanti di procedure speciali (p. es. il relatore speciale dell'ONU sulla tortura o la relatrice speciale dell'ONU sulle esecuzioni extragiudiziali) si occupino della questione della pena di morte e sostiene i loro sforzi per promuovere e migliorare la protezione dei diritti umani.

Misura 8: Sostenere iniziative e istituzioni regionali e i loro meccanismi nell'abolizione della pena di morte

Le organizzazioni regionali svolgono un ruolo importante nella questione dell'abolizione, come mostra l'esempio del Consiglio d'Europa, che nel 1982 adottò la prima convenzione internazionale relativa all'abolizione della pena di morte (6 protocollo addizionale alla CEDU). La Svizzera appoggia gli sforzi di queste organizzazioni e dei loro meccanismi (p. es. l'Organizzazione internazionale della Francofonia, l'Unione africana). Da un lato interviene a favore della ratifica e dell'attuazione di strumenti regionali, – per lo più sotto forma di protocolli addizionali a convenzioni regionali sui diritti umani – e dall'altro sostiene l'istituzione di tali strumenti nelle regioni dove ancora non esistono e promuove iniziative e progetti concreti in materia.

Linea d'azione III:
Consolidare la collaborazione con Stati mossi dallo stesso scopo e sostenere gli attori chiave del movimento per l'abolizione della pena di morte, soprattutto della società civile

Nel suo impegno volto all'abolizione universale della pena di morte, la Svizzera collabora con altri Stati e altri importanti attori. Nel farlo mette a disposizione le proprie competenze e i propri punti di forza, contribuendo in questo modo alla complementarità e allo sfruttamento ottimale delle sinergie.

Misura 9:
Sviluppare iniziative concrete con Stati selezionati mossi dallo stesso scopo

La Svizzera porta avanti una collaborazione con Stati guidati dai suoi stessi principi e li consulta in diverse occasioni, per esempio nell'ambito dell'ONU o al momento di intraprendere azioni diplomatiche in casi concreti. Con alcuni Stati selezionati approfondisce la collaborazione, mette a punto azioni congiunte e sostiene le loro iniziative quando lo ritiene opportuno. Nel farlo tiene conto del valore aggiunto che la collaborazione può apportare nel contesto (p. es. coalizione transregionale) e della visibilità del suo impegno.

Misura 10:
Sostenere attori chiave della società civile e le loro iniziative

In linea con la Strategia diritti dell'uomo 2016-2019 del DFAE, la Svizzera si impegna per il rafforzamento della società civile, anche sul fronte dell'abolizione della pena di morte. In questo

ambito, infatti, le organizzazioni della società civile sostengono le attività della Svizzera che, a sua volta, appoggia gli sforzi intrapresi dalle prime. Esistono molte organizzazioni non governative (ONG) e iniziative della società civile che si battono contro la pena di morte. La Svizzera collabora con quegli attori che, in un determinato contesto, danno un contributo decisivo ed eccezionale alla sua abolizione.

Congresso mondiale contro la pena di morte. La Svizzera nel movimento mondiale per l'abolizione

Il Congresso mondiale contro la pena di morte è il più importante e più grande appuntamento internazionale per l'abolizione della pena capitale. Viene organizzato ogni tre anni dall'ONG Ensemble contre la peine de mort (ECPM) in un Paese diverso. Rappresentanti di ONG, governi, organizzazioni internazionali, parlamenti e settore giudiziario da tutto il mondo si incontrano per scambiare esperienze, sviluppare strategie comuni e formulare richieste politiche.

Il congresso promuove il dialogo e la collaborazione tra tutti gli attori che svolgono un ruolo nell'abolizione della pena di morte, sia che provengano da Paesi che hanno già abolito la pena capitale, sia che provengano invece da Paesi che ancora la applicano. Il DFAE partecipa regolarmente al Congresso, sostenendolo anche in termini finanziari. Nel 2010 la Svizzera ha ospitato il Congresso a Ginevra. La settima edizione è in programma per il 2019 a Bruxelles.

Misura 11:

Curare il dialogo con altri attori chiave, sostenerli e rafforzarli nell'ambito di iniziative specifiche

Oltre alle organizzazioni della società civile vi sono anche altri attori che, a seconda della situazione, possono produrre un impatto significativo sul dibattito relativo all'abolizione della pena capitale. Si tratta soprattutto di parlamentari impegnati, avvocati, giudici, criminologi, personale penitenziario e istituzioni nazionali per i diritti umani. Gli avvocati difensori, ad esempio, assumono un ruolo importante allorché, nell'ambito di procedimenti giudiziari mirati, contestano la legittimità della pena di morte. Nel caso ideale, la conseguenza è che l'organo giurisdizionale supremo di uno Stato vieti in linea di principio il ricorso alla pena di morte.

I parlamentari possono stringere alleanze e presentare mozioni per l'abolizione della pena capitale. Se lo ritiene opportuno, la Svizzera sostiene queste iniziative e collabora con i loro promotori. Nel farlo tiene conto dei punti di forza dei vari attori e della complementarità delle iniziative.

Quando la volontà dell'opinione pubblica viene interpretata in maniera sbagliata

Molti governi giustificano la pena di morte sostenendo che sarebbe voluta dalla popolazione. Nel dibattito sulla reintroduzione della pena di morte in diversi Paesi l'argomento dell'opinione pubblica svolge un ruolo importante. Alcuni Stati si appellano alla volontà dell'opinione pubblica per mantenere la pena di morte.

È il caso anche del Giappone. Per approfondire la questione gli avvocati del Death Penalty Project hanno commissionato uno studio scientifico sostenuto dal DFAE. In «Il mito dell'opinione pubblica. Perché il Giappone mantiene la pena capitale»¹⁸ i ricercatori analizzano nuovamente i sondaggi statali e ne svolgono di propri. Lo studio giunge alla conclusione che la maggioranza dei Giapponesi approverebbe l'abolizione della pena di morte se il Governo prendesse l'iniziativa e cambiasse la propria posizione sulla pena capitale.

Studi condotti in altri Paesi giungono a una conclusione analoga, permettendo di rimettere in discussione nell'ambito del dibattito politico l'argomento secondo cui sarebbe la popolazione a volere la pena di morte.

¹⁸ Mai Sato e Paul Bacon: «The Public Opinion Myth: Why Japan retains the death penalty». The Death Penalty Project, 2015.

Allegato: situazione mondiale relativa all'abolizione della pena di morte

Stato: Agosto 2017

Paesi in cui la pena di morte è stata completamente abolita (106)

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Burundi, Cambogia, Canada, Capo Verde, Cechia, Cipro, Colombia, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, Estonia, Figi, Filippine, Finlandia, Francia, Gabon, Georgia, Germania, Gibuti, Grecia, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Irlanda, Islanda, Isole Cook*, Isole Marshall, Isole Salomone, Italia, Kirghizistan, Kiribati, Kosovo*, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia (ex repubblica jugoslava), Madagascar, Malta, Mauritius, Messico, Micronesia, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niue*, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palau, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica del Congo, Repubblica Dominicana, Romania, Ruanda, Samoa, San Marino, Santa Sede*, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Suriname, Svezia, Svizzera, Timor Est, Togo, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela

Paesi in cui la pena di morte è riservata a casi speciali (in particolare nella legge marziale) (7)

Brasile, Cile, El Salvador, Guinea, Israele, Kazakhstan, Perù

Paesi in cui l'esecuzione della pena di morte è stata sospesa (moratoria)¹⁹ (48)

Algeria, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Comore, Repubblica democratica del Congo, Corea del Sud, Cuba, Dominica, Eritrea, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Giamaica, Kenya, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Malawi, Maldive, Mali, Marocco, Mauritania, Myanmar, Niger, Papua Nuova Guinea, Qatar, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sierra Leone, Sri Lanka, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe


Paesi in cui la pena di morte è ancora inflitta ed eseguita (38)


Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bielorussia, Botswana, Ciad, Cina, Corea del Nord, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Gambia, Guinea Equatoriale, India, Indonesia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Kuwait, Libia, Malaysia, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina (Stato di)*, Saint Kitts e Nevis, Singapore, Siria, Somalia, Stati Uniti d'America, Sudan, Sud Sudan, Thailandia, Taiwan*, Vietnam, Yemen

Totale Paesi: 199
(membri dell'ONU: 193, altri: 6)

¹⁹ Paesi che hanno introdotto ufficialmente una moratoria (giuridica o politica) o che non eseguono la pena di morte da almeno dieci anni.

*Stato non membro dell'ONU.





- Paesi in cui la pena di morte è ancora inflitta ed eseguita
- Paesi in cui l'esecuzione della pena di morte è stata sospesa (moratoria)
- Paesi in cui la pena di morte è riservata a casi speciali (in particolare nella legge marziale)
- Paesi in cui la pena di morte è stata completamente abolita

Colophon

Editore:

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Direzione politica

3003 Berna

www.dfae.admin.ch

Impaginazione:

Comunicazione visuale DFAE

Immagini:

Persone che manifestano contro la pena di morte
(marzo 2017)

© shutterstock.com

Ordinazioni:

Informazione DFAE

www.dfae.admin.ch/publicazioni

E-mail: publikationen@eda.admin.ch

Contatto:

Divisione Sicurezza umana

Tel.: +41 (0)58 462 30 50

E-mail: pd-ams@eda.admin.ch

Questa pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese. Altri esemplari possono essere scaricati presso www.dfae.admin.ch/publicazioni.